



ORDINE
DEGLI
AVVOCATI
TRENTO



CORTE DEI CONTI

Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sede di Trento



PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DISCIPLINA
DELLE AUDIZIONI EX ARTT. 60 E 67 C. 2 C.G.C.
IN REMOTO

TRA

La Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, con sede in Trento (TN), Piazza A. Vittoria 5, rappresentata dal Procuratore Regionale, Dott. Marcovalerio Pozzato;

L'Ordine degli Avvocati di Trento, con sede in Trento, Largo Pigarelli 1, rappresentato dal Presidente, avv. Michele Russolo;

L'Ordine degli Avvocati di Rovereto, con sede in Rovereto (TN), Corso Antonio Rosmini 65, rappresentato dal Presidente, avv. Monica Aste;

di seguito congiuntamente indicate come "Parti"

VISTO

- Il Codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con il D. Lgs del 26 agosto 2016 n. 174, successivamente modificato e integrato con il D. Lgs. 7 ottobre 2019;
- L'art. 60 c.g.c., in virtù del quale il pubblico ministero può disporre l'audizione di soggetti informati dei fatti, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità;
- L'art. 67, c. 2, c.g.c., che prevede il diritto per il destinatario d'invito a fornire deduzioni di farsi personalmente udire dal pubblico ministero, anche con l'assistenza di un difensore di fiducia;

- Il D.L. 30 aprile 2020 n. 28, art. 5, co. 1, lett. "c", con il quale è stato inserito il c. 8-ter all'art. 85 della Legge 24 aprile 2020 n. 27, prevedendo la possibilità per il Pubblico Ministero contabile di svolgere le audizioni di cui ai punti precedenti in remoto, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio;

PREMESSO CHE

- la Procura regionale della Corte dei conti ritiene necessario, nell'attuale fase di emergenza pandemica da Covid-19, implementare speciali forme di audizione, con pieno esercizio del diritto di difesa, con la condivisione dei rappresentanti dell'Avvocatura del Distretto della Corte d'Appello di Trento, concordando le modalità tecniche di attuazione e con successiva divulgazione fra i professionisti delle determinazioni assunte;
- l'Ordine degli Avvocati di Trento e l'Ordine degli Avvocati di Rovereto concordano sull'opportunità di procedere nei termini sopradescritti, per ridurre al minimo situazioni di contatto e conseguente contagio con riferimento ai soggetti interessati e ai loro difensori e, al tempo stesso, garantire pienamente il diritto di difesa degli assistiti;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1 - PREMESSE.

Il presente Protocollo non sostituisce le vigenti disposizioni normative di riferimento, che prevalgono ove, anche in seguito a modifiche sopravvenute, le disposizioni convenzionali si pongano in contrasto con esse.

L'accordo è finalizzato a dare chiara evidenza delle modalità alternative di audizione, ex artt. 60, c. 1 e 67, c. 2, c.g.c., rese possibili dalla normativa richiamata, al fine di agevolare il più possibile i difensori coinvolti nell'assistenza di soggetti informati dei fatti o indagati.

Resta salva la possibilità per le parti interessate di procedere secondo le ordinarie modalità di comparizione personale, dinanzi al Pubblico Ministero. In detta eventualità, nel corso dell'attuale fase emergenziale, sarà richiesto, sia da parte dell'indagato, che del difensore di fiducia, l'utilizzo di D.P.I. individuali, puntualmente indicati nella comunicazione di convocazione.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

L'ambito di applicazione del presente Protocollo e delle indicazioni operative è da considerarsi riferito:

- alle audizioni disposte dal Pubblico Ministero, nei confronti di persone informate dei fatti oggetto d'indagine, ai sensi dell'art. 60, c. 1, c.g.c., nel corso delle quali i soggetti informati possono avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia.
- alle audizioni personali richieste dall'indagato, ai sensi dell'art. 67, c. 2, c.g.c., nel corso delle quali egli può avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia.

3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE AUDIZIONI

EX. ART. 60 C.G.C. IN REMOTO.

Al fine di dare attuazione all'audizione personale in remoto, la Procura regionale ed i difensori coinvolti procederanno secondo le seguenti modalità:

1. La Segreteria della Procura regionale, nell'inviare il decreto di convocazione al soggetto individuato come informato di fatti rilevanti per le indagini, riportante luogo e data di comparizione, prospetterà la possibilità di avvalersi della modalità di audizione in remoto. L'utilizzo di detta modalità opzionale di audizione sarà subordinato alla scelta di avvalersi di un difensore, per farsi assistere durante la verbalizzazione.
2. Nel caso in cui non sia nominato un difensore, l'audizione in presenza sarà l'unica possibile.
3. Ove il soggetto informato dei fatti opti per l'assistenza di un difensore, volendosi altresì avvalere dell'audizione in remoto, dovrà far pervenire, per il tramite del legale di fiducia, apposita richiesta alla Segreteria della Procura regionale. In difetto di comunicazioni, il soggetto informato dovrà comparire personalmente, nella data e all'ora indicati nel decreto, presso gli uffici della Procura.
4. Nel caso in cui sia comunicata la richiesta di audizione in remoto, la Segreteria della Procura regionale procederà alla creazione della riunione virtuale, inviando il relativo invito alla casella di posta elettronica ordinaria del professionista incaricato, come risultante dall'albo professionale, ovvero ad altro indirizzo formalmente comunicato dal

difensore. Il *software* utilizzato per la tenuta delle audizioni in remoto sarà Microsoft Teams. Salvo motivate ragioni tecniche, non sarà possibile avvalersi di *software* differenti.

5. Per la tenuta dell'audizione in remoto il soggetto interessato dovrà recarsi presso lo studio del difensore di fiducia, presso il quale verrà ascoltato in remoto dal Pubblico Ministero. Quest'ultimo, in aderenza all'art. 60, c. 3, c.g.c., sarà affiancato nella verbalizzazione da un funzionario della Corte dei conti, o da un appartenente agli organi di cui all'art. 56, c. 1, c.g.c..
6. Il verbale di audizione compilato sarà sottoscritto, con firma digitale, dal Pubblico Ministero, dal difensore e dal funzionario verbalizzante. La firma del difensore costituirà accettazione di quanto indicato nel verbale anche per il soggetto audito, la cui firma non sarà richiesta, salvo che egli non disponga in un dispositivo di firma digitale con certificato valido. Il difensore avrà provveduto, anche per sua tutela, a munirsi di specifica autorizzazione scritta alla sottoscrizione del suddetto verbale. Detta autorizzazione dovrà essere successivamente inviata alla Procura regionale e costituirà parte integrante del verbale sottoscritto.

4 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE AUDIZIONI

EX. 67, C. 2, C.G.C., IN REMOTO.

Al fine di dare attuazione all'audizione personale in remoto, la Procura regionale ed i difensori coinvolti procederanno secondo le seguenti modalità:

1. Nel caso in cui non sia nominato un difensore da parte dell'indagato, l'audizione in presenza sarà l'unica possibile.
2. La richiesta di audizione personale dell'indagato dovrà essere avanzata dal difensore, munito di procura, contestualmente al deposito delle deduzioni difensive, ovvero con separata richiesta, nel termine di cui all'art. 67. c. 1, c.g.c.. Già in sede di richiesta di audizione sarà possibile manifestare la scelta di tenere l'audizione in remoto, nel qual caso non troverà applicazione la comunicazione di cui al successivo punto n. 3;
3. La Segreteria della Procura regionale invierà la convocazione per l'audizione personale, facendo riferimento all'indirizzo PEC del difensore, come risultante dall'albo

professionale, indicando ora e data nella quale il soggetto interessato dovrà comparire. Nella comunicazione verrà offerta la possibilità di optare per la comparizione personale, ovvero per l'audizione in remoto, sulla cui scelta il difensore, per conto dell'assistito, sarà chiamato a pronunciarsi espressamente. In assenza di riscontro, si riterrà effettuata la scelta per la comparizione personale, ragione per cui l'indagato sarà tenuto a comparire, alla data e all'ora già indicati, presso gli uffici della Procura;

4. Nel caso in cui sia stata manifestata la scelta per l'audizione in remoto, la Segreteria della Procura regionale procederà alla creazione della riunione virtuale, inviando il relativo invito alla casella di posta elettronica ordinaria del professionista incaricato, come risultante dall'albo professionale, ovvero ad altro indirizzo formalmente comunicato dal difensore. Il *software* utilizzato per la tenuta delle audizioni in remoto sarà Microsoft Teams. Salvo motivate ragioni tecniche, non sarà possibile avvalersi di differente *software*.
5. Per lo svolgimento dell'audizione personale in remoto l'interessato dovrà recarsi presso lo studio del difensore di fiducia, presso il quale verrà ascoltato in remoto dal Pubblico Ministero. Quest'ultimo, secondo l'art. 67, c. 4, c.g.c., sarà affiancato nella verbalizzazione da un funzionario della Corte dei conti, o da un appartenente agli organi di cui all'art. 56, co. 1, c.g.c.
6. Il verbale di audizione personale compilato sarà sottoscritto, con firma digitale, dal Pubblico Ministero, dal difensore e dal funzionario verbalizzante. La firma del difensore costituirà accettazione di quanto indicato nel verbale anche per l'indagato, la cui firma non sarà richiesta, salvo che egli non disponga in un dispositivo di firma digitale con certificato valido. Il difensore avrà provveduto, anche per sua tutela, a munirsi di specifica autorizzazione scritta alla sottoscrizione del suddetto verbale. Detta autorizzazione dovrà essere successivamente inviata alla Procura regionale e costituirà parte integrante del verbale sottoscritto.

ART. 5 - DOTAZIONE INFORMATICA E PROBLEMI TECNICI.

La richiesta di tenere le audizioni in remoto presuppone il possesso, da parte del difensore, di idonea strumentazione hardware e software, in grado di garantire dialoghi con audio e video chiari e fluidi.

La Segreteria della Procura regionale non potrà in alcun modo offrire supporto tecnico al difensore, per la risoluzione di problematiche legate alla strumentazione informatica dello studio.

Nel caso in cui, per imprevisti problemi tecnici, non fosse possibile tenere l'audizione in remoto nella data indicata, il Pubblico Ministero la calendarizzerà nuovamente.

Nel caso in cui le problematiche tecniche, sia del difensore, che della Procura, risultassero tali da non consentire di tenere l'audizione in un termine congruo, il Pubblico Ministero potrà disporre l'audizione in presenza.

ART. 6 - VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI.

Le disposizioni del presente accordo sono da intendersi valide fino all'abrogazione delle norme di legge in premessa richiamate, fino a diversa determinazione delle Parti sottoscrittrici e comunque fino al venir meno dell'attuale fase emergenziale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, 3 giugno 2020

Avv. Michele Russolo
Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Trento

Avv. Monica Aste
Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di
Rovereto

Dott. Marcovalerio Pozzato
Procuratore regionale
presso la Sezione
giurisdizionale per il
Trentino-Alto
Adige/Südtirol, sede di
Trento